Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 7 agosto 1974 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1132.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Fisiopatologia medica;
Anatomia radiologica;
Reumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 1. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1133.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi de L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi de L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi de L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli da 85 e 89, relativi all'ordinamento dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 85. — Biennio di studi propedeutici.

A) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - SEZIONE EDILE

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale.

B) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Materiali;
9) Meccanica razionale.

C) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Elementi introduttivi all'ingegneria chimica;
8) Fisica II;
9) Meccanica razionale.

Art. 86. — L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo è regolamentata dalle leggi in vigore per quanto riguarda sia le attestazioni di frequenza che il superamento di esami degli anni precedenti a quello di iscrizione.

Art. 87. — Triennio di applicazione.

A) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - SEZIONE EDILE

Il corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) Architettura tecnica;
2) Architettura e composizione architettonica I;
3) Elettrotecnica;
4) Estimo civile (semestrale);
5) Fisica tecnica;
6) Geologia applicata (semestrale);
7) Geotecnica;
8) Idraulica;
9) Legislazione dei lavori (semestrale);
10) Matematica applicata (semestrale);
11) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) Scienza delle costruzioni I;
13) Tecnica delle costruzioni I;
14) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
15) Topografia (semestrale).

I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto esami annuali, sono a scelta dello studente.

B) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) Applicazioni elettriche;
2) Complementi di matematica;
3) Controlli automatici I;
4) Economia industriale (semestrale);
5) Elettrotecnica I;
6) Elettrotecnica II;
7) Elettronica applicata;
8) Fisica tecnica;
9) Idraulica;
10) Impianti elettrici I;
11) Legislazione (semestrale);
12) Macchine;
13) Macchine elettriche I;
14) Meccanica applicata alle macchine;
15) Misure elettriche I;
16) Scienza delle costruzioni.

I restanti corsi fino al raggiungimento del numero di ventotto esami annuali sono a scelta dello studente.

C) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) Chimica applicata;
2) Chimica fisica;
3) Chimica industriale;
4) Chimica organica;
5) Elettrotecnica;
6) Fisica tecnica;
7) Idraulica;
8) Impianti chimici I;
9) Impianti chimici II;
10) Legislazione;
11) Macchine;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Organizzazione delle aziende;
14) Principi di ingegneria chimica;
15) Scienza delle costruzioni;
16) Teoria e sviluppo dei processi chimici.

I restanti corsi fino al raggiungimento di ventotto esami sono a scelta dello studente.

Art. 88. — Ogni anno la facoltà indicherà nel manifesto degli studi quelle materie, del seguente elenco, che verranno attuate, raggruppandole in modo da costituire piani di studio specializzati e finalizzati per ogni particolare corso di laurea:

1) Architettura e composizione architettonica II;
2) Assestamento idrogeologico e opere idrauliche relative;
3) Biopedologia (semestrale);
4) Caratteri distributivi degli edifici;
5) Complementi di geologia applicata;
6) Controlli automatici II;
7) Controllo automatico degli impianti chimici;
8) Costruzione di impianti chimici;
9) Costruzione di macchine;
10) Costruzione di strade e ponti;
11) Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
12) Costruzioni elettromeccaniche;
13) Costruzioni idrauliche;
14) Costruzioni metalliche;
15) Elettrochimica;
16) Geofisica applicata (semestrale);
17) Igiene applicata (semestrale);
18) Impianti elettrici II;
19) Impianti tecnici dell'edilizia;
20) Macchine elettriche II;
21) Materiali metallici per gli impianti chimici;
22) Misure elettriche II;
23) Misure meccaniche, termiche e collaudi;
24) Organizzazione del cantiere (semestrale);
25) Pendii e strutture in terra (semestrale);
26) Programmazione e calcolatori elettronici;
27) Reattori chimici;
28) Scienza delle costruzioni II;
29) Sistemazione agraria e forestale del terreno (semestrale);
30) Storia dell'architettura;
31) Tecnica delle alte tensioni;
32) Tecnica delle costruzioni II;
33) Tecnica ed economia dei trasporti;
34) Tecnologie speciali chimiche;
35) Termotecnica industriale;
36) Tecnica urbanistica I;
37) Tecnica urbanistica II.

Art. 89. — Ai fini delle propedeuticità dei diversi insegnamenti, fermo restando le disposizioni di legge, vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Analisi matematica II	Analisi matematica I
Applicazioni elettriche	Chimica, fisica II
Architettura e composizione architettonica I	Disegno I e II
Architettura e composizione architettonica II	Tecnica delle costruzioni I, architettura tecnica, architettura e composizione architettonica I
Architettura tecnica	Disegno I e II
Assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative	Idraulica
Caratteri distributivi degli edifici	Architettura tecnica, scienza delle costruzioni I
Chimica applicata	Chimica
Chimica fisica	Elementi introduttivi alla ingegneria, chimica, fisica I
Chimica industriale	Chimica fisica
Chimica organica	Chimica
Complementi di geologia applicata	Geologia applicata
Controlli automatici I	Fisica II
Controlli automatici II	Controlli automatici I
Controllo automatico degli impianti chimici	Principi di ingegneria chimica
Costruzione di impianti chimici	Principi di ingegneria chimica, scienza delle costruzioni, macchine, elettrotecnica
Costruzione di macchine	Scienza delle costruzioni, meccanica applicata alle macchine, macchine
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti	Scienza delle costruzioni I
Costruzione di strade e ponti	Scienza delle costruzioni I
Costruzioni elettromeccaniche	Scienza delle costruzioni, fisica II
Costruzioni idrauliche	Idraulica
Disegno II	Disegno I
Elementi introduttivi all'ingegneria chimica	Analisi matematica I, geometria I, chimica
Elettrochimica	Chimica fisica
Elettronica applicata	Chimica, fisica II
Elettrotecnica	Fisica II
Elettrotecnica I	Fisica II
Elettrotecnica II	Elettrotecnica I
Fisica tecnica	Chimica, fisica II
Fisica II	Fisica I
Geometria II	Geometria I
Impianti chimici I	Principi di ingegneria chimica, macchine
Impianti chimici II	Principi di ingegneria chimica
Impianti elettrici I	Elettrotecnica I
Impianti elettrici II	Impianti elettrici I
Impianti tecnici della edilizia	Fisica tecnica
Macchine	Idraulica, fisica tecnica
Macchine elettriche I	Elettrotecnica I, scienza delle costruzioni
Macchine elettriche II	Macchine elettriche I
Materiali	Chimica
Materiali metallici per gli impianti chimici	Chimica fisica
Meccanica razionale	Analisi matematica I, geometria I, fisica I
Misure elettriche I	Elettrotecnica I
Misure elettriche II	Misure elettriche I
Misure meccaniche, termiche e collaudi	Fisica tecnica, meccanica applicata alle macchine
Pendii e strutture in terra	Geologia applicata, geotecnica
Principi di ingegneria chimica	Chimica fisica
Reattori chimici	Principi di ingegneria chimica
Scienza delle costruzioni II	Scienza delle costruzioni I
Tecnica delle costruzioni I	Scienza delle costruzioni I
Tecnica delle costruzioni II	Tecnica delle costruzioni I
Tecnica urbanistica II	Tecnica urbanistica I
Tecnologia dei materiali e chimica applicata	Chimica
Tecnologie speciali chimiche	Principi di ingegneria chimica
Teoria e sviluppo dei processi chimici	Chimica fisica
Termotecnica industriale	Fisica tecnica

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 80. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1973, n. **1134**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di architettura tecnica, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 29 ottobre 1973, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di fisica (3ª cattedra), in considerazione dell'elevato numero di studenti (circa 4.000);

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di architettura tecnica è trasferito al raddoppiamento della cattedra di fisica (3ª cattedra).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 79. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1974, n. **312**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania per il raddoppiamento della cattedra di diritto ecclesiastico, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 22 ottobre 1973, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo, in considerazione del rilevantissimo numero di studenti;

Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania per il raddoppiamento della cattedra di diritto ecclesiastico è trasferito al raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo. registro n. 4, *foglio n.* 85. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Garmisch, in Covolo di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Calzaturificio Garmisch di Covolo di Piave (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Garmisch di Covolo di Piave (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 dicembre 1972, è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(6515)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1974.

Sostituzione del segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, concernente le norme di attuazione della legge citata;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1960 con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1973, registro n. 7 Industria, foglio n. 105, con il quale le funzioni di segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali sono state affidate al dott. Achille Germani, dirigente superiore;

Considerato che il dott. Achille Germani è stato destinato ad altro incarico;

Decreta:

Le funzioni di segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, sono affidate al dottor Enrico Antonio Moschini, primo dirigente, in sostituzione del dott. Achille Germani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Registro n. 8 Industria, foglio n. 109

(6191)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

Regolamento per la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernenti la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati civili delle carriere delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di stabilire i coefficienti numerici massimi da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ogni carriera degli impiegati del Ministero dei lavori pubblici, mediante l'emanazione del regolamento previsto dalle cennate disposizioni legislative;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione nella seduta del 4 ottobre 1973;

Visto il parere n. 635/74 espresso il 26 febbraio 1974 dalla 2ª sezione del Consiglio di Stato, che qui si intende integralmente recepito;

Decreta:

Art. 1.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo da attribuire nella compilazione dei rapporti informativi e nella formulazione dei giudizi complessivi, sono stabiliti per le carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero dei lavori pubblici come segue:

CARRIERA DIRETTIVA	Coefficiente massimo
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	24
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa	15
4) Rendimento	24
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

CARRIERA DI CONCETTO	Coefficiente massimo
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	26
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità di organizzazione	10
4) Rendimento	27
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

CARRIERE ESECUTIVE	Coefficiente massimo
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	30
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	30
4) Cultura generale e capacità professionale	15
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10
Punteggio massimo complessivo	100

CARRIERA AUSILIARIA	Coefficiente massimo
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	32
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	32
4) Cultura generale e capacità professionale	12
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	9
Punteggio massimo complessivo	100

Art. 2.

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo, pari alla somma dei coefficienti numerici parziali, attribuiti all'impiegato ai sensi del precedente articolo, con possibilità di variarli in più o in meno nel limite del 5 per cento, tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6192)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta CIBEC, in Sassuolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 2 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta CIBEC di Sassuolo (Modena) ha in corso operazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della ditta CIBEC di Sassuolo (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(6514)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A. Zanussi S.p.a. di Pordenone, stabilimento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta A. Zanussi S.p.a. di Pordenone, stabilimento di Forlì, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A. Zanussi S.p.a. di Pordenone, stabilimento di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 agosto 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(6513)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco della sotto citata provincia nella quale possono trovare applicazione a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e gli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana nonché delle strade interpoderali previsti dall'art. 4, secondo ed ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - grandinate del 29 giugno, 22, 23 agosto e 6 settembre 1973 (art. 7); alluvione del 23 agosto 1973 (art. 4, secondo e terzo comma).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali della sottoindicata provincia, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - grandinate del 29 giugno 1973:

comune di Caldaro, tutta la zona del territorio comunale ubicata al nord del Lago di Caldaro;

comune di Appiano località Monticolo, Creta, Casanera e Lavason;

comune di Postal per tutto il territorio comunale;

comune di Lana, Mitterlaner Auer;

comune di Naturno, territorio compreso fra la frazione di Toblà, la statale n. 38 ed il confine con il comune di Plaus;

grandinata del 22 agosto 1973:

comune di Salorno, frazione di Pochi e territorio del fondo valle compreso fra l'abitato di Salorno, fossa di Carnedo e località Garbe;

grandinata del 23 agosto 1973:

comune di Magrè, territorio comunale ubicato a sud della strada provinciale S. Floriano-Magrè ed a est della fossa Grande di Caldaro;

comune di Egna, frazione di Mazzon, abitato di Laghetti e tutto il territorio comunale ubicato ad ovest del tratto della statale n. 12 compreso fra il km. 408 e 410;

grandinata del 6 settembre 1973:

comune di Merano, tutto il territorio comunale ubicato a sud della città di Merano;

comune di Marlengo territorio comunale compreso fra la strada statale delle Palade n. 238 ed il fiume Adige;

comune di Cermes per la località Auenwiesen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6158)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1974;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco della sotto indicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Torino - grandinata del 1° giugno 1973; dell'8 giugno 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali della sotto indicata provincia, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cuneo - eccezionale manifestazione temporalesca, accompagnata da grandine dei giorni 6, 7 e 8 luglio 1973; nubifragio con grandine del 26 agosto 1973;

comune di Monticello d'Alba per le località Villa, Briccocroce, S. Ponzio, Valtone, Monastero, Usignolo, Varai, Pontetto, Borgo, Pagnano, Malapessina, Canareto, Valtassera, S. Antonio;

comune di Santa Vittoria d'Alba per le località S. Ambrogio, Piandetto, Taberia, Lussi;

comune di Corneliano d'Alba per le località Cumignano, Valsimarita, Migliero, Centanito, Vendole, Lavalle, Valdistefano;

comune di Piobesi d'Alba per le località Bonaggiunta, Sassonia, Canoreto, Podio, Carretta;

comune di Castagnito per le località Capoluogo, Rivere, Bria, S. Rocco, Varnè, Tortorino, Prato, Roncheiso, Castagniti, Aleotti;

comune di Montaldo Roero per le località S. Giacomo (parte) S. Rocco (parte);

comune di Monteu Roero per le località Ochetti, S. Pietro, Ferreri, S. Vincenzo;

comune di Santo Stefano Roero per le località S. Michele, Maioli, Gorrini, Parusso;

comune di Montà per la località Benna;

comune di Canale per le località Varserrone, Trinità, Comodino, Cornarea, Mombirone, Flairino, Valbellina, Collina Re;

comune di Barge per la località Torriana;
comune di Villar S. Costanzo per le località Artesio, Cascinotto, Campagnone, La Torre, S. Mauro (parte);
comune di Cuneo per la località S. Rocco Castagnaretta;
comune di Boves per la località Mellana;
comune di Envie per le località Tagliata, Gaiard, S. Antonio, Picco, Gregoria, Caporgno, Molar.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6157)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1974, con il quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità delle nevicate dei giorni 1 e 2 dicembre 1973 verificatesi nella provincia di Bari, Taranto e Foggia, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - piogge torrenziali dei giorni 27, 28 e 29 settembre 1973; nubifragio del 15 dicembre 1973;

Taranto - gelate verificatesi nel periodo fine novembre-prima decade di dicembre 1973;

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bari - nevicate dei giorni 1 e 2 dicembre 1973 (art. 4):
comune di Minervino Murge per i fogli di mappa numeri 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 40, 46, 47, 57, 58, 59, 70, 73 ,75, 77, 101, 103, 111, 112, 188, 193, 102;
comune di Terlizzi per i fogli di mappa numeri 12, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 33;
comune di Molfetta per il foglio di mappa numero 36;

Taranto - gelate verificatesi nel periodo fine novembre-prima decade di dicembre 1973 (art. 5):
comune di Castellaneta per i fogli di mappa dal numero 61 al numero 127 compreso;
comune di Ginosa per i fogli di mappa dal numero 28 al numero 143 compreso;
comune di Massafra per i fogli di mappa dal numero 47 al numero 114 compreso;
comune di Palagianello per i fogli di mappa dal numero 6 al numero 25 compreso;
comune di Palagiano per i fogli di mappa dal numero 1 al numero 52 compreso;
comune di Taranto sez. A per i fogli di mappa numeri 93, 94, 95, 103, 114, 115, 116, 117, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, e dal numero 181 al numero 203 compreso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6166)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sotto elencate provincie nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie le provvidenze contributive e creditizie previste dall'art. 5, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Firenze - siccità della primavera-estate 1973, per l'intera estensione territoriale della provincia;

Grosseto - siccità della primavera-estate 1973:

comuni di Campagnatico, Capalbio, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Orbetello, Scarlino, tutti per l'intera estensione territoriale;

comuni di Castiglione della Pescaia (parte), Manciano (parte), Scansano (parte), Roccastrada (parte).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6161)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sotto elencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti - grandinata del 2 agosto 1973;

Pescara - grandinate del 2 e 31 agosto 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sotto elencate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti - grandinata del 2 agosto 1973:

comune di S. Eusanio del Sangro per le località Fonte Paduli, Castellata, Tori, Marioli, Piano Gogna, Brecciaio, Colle Scorticane, Capretta, comprendenti i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

comune di Casoli per le località Ripitella, Pianibbie, Verratti, Laroscia, Guarenna, Flori, Capoposta, Ascigno, Cinonni, piano Carlino, Minco di Licio, comprendenti i fogli di mappa numeri 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 44;

comune di Altino per la località Scosse comprendente i fogli di mappa numeri 1, 2, 7;

comune di Guardiagrele per le località S. Domenico, S. Vincenzo, Ciommi, comprendenti i fogli di mappa numeri 20, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46;

Pescara - grandinate del 2 e 31 agosto 1973:

comune di Montebello di Bertona per le località Campo Mirabello, Campo delle Piane, comprendenti il foglio di mappa numero 5;

comune di Penne per le località Colle Trotta, Mallo, Collalto, Pluviano, Colle S. Giovanni, Ponte S. Antonio, Torre di Mezzo, Ossicelli, S. Pellegrino, Valleria, Fornace, Carmine, S. Simone, Planoianni, Acquaventina, Colle Romano, Case Valignani, Case Contrasta, Cirolo, Casale, Valloscuro, Serpacchio, Campetto, S. Vittoria, Colle Serangelo, Donero, S. Angelo, Mortoli, Colle Formica, Collefreddo, S. Rocco, comprendenti i fogli di mappa numeri 36, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 78, 79p., 80p., 81p., 82p., 12p., 28p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6164)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caserta - grandinate del 17 e 18 aprile 26 aprile, fine aprile e prima decade di maggio 1974 (art. 7); grandinata e piogge torrenziali fine aprile 1974 (art. 7); gelata 23 e fine aprile 1974 (art. 7);

Napoli - persistente ed abbondante pioggia del 21 febbraio 1974 (art. 3); grandinata del 25 febbraio 1974 (art. 7);

Salerno - abbondanti precipitazioni ultima decade di aprile accompagnate da forti venti di libeccio nei giorni 30 aprile e 1° maggio 1974 (art. 3, punto *a*).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Caserta - grandinate del 26 aprile e 6 maggio 1974 (art. 5):

comune di Sessa Aurunca: zona compresa nel seguente perimetro: partendo dalla strada statale Domiziana « via Provinciale che collega la Domiziana con la strada statale n. 430 - strada statale n. 430 sino al bivio di San Castrese - San Castrese-Lauro-Rongolise-Sessa Aurunca-bivio strada statale n. 7 (Appia)-strada statale n. 7 sino al bivio con la provinciale per Carano - Carano-Piedimonte Massicano - proseguimento via provinciale sino al bivio Domiziana - via Domiziana fino alla chiusura del perimetro col punto di partenza »;

Napoli - persistente ed abbondante pioggia del 21 febbraio 1974 (art. 4); grandinata del 25 febbraio 1974 (articoli 4 e 5):

comune di Capri, per la località Fosso;

comuni di Casola e S. Antonio Abate, per l'intero territorio comunale;

comune di Castellammare di Stabia per le località Scanzano, Privati, Monte Coppola, Muzzapietra, Sommazzariello, Varano, S. Marco, Petraro, Pioppaino, Fontanelle, Schito, Annunziatella, Ponte della Persica, Fondo d'Orta e Tavernola;

comune di Gragnano, per le località Rosariello, Sigliano, S. Nicola dei Miri, Caprile, Aurano, Case dei Miri-Quarantola, Madonna delle Grazie-Cappella dei Risi, Petraro, S. Maria La Carità, S. Vito ed Incoronata;

comune di Lettere, per le località Depugliano, San Lorenzo, Orsano, Pagliano, S. Nicola, Vaglio, Casa Coppola, Casa Ruotolo, S. Martino, Fasulo e S. Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6165)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Autorizzazione alla Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., in Napoli, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: film, guasti alle macchine e rischi di montaggio e riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6170)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Ricostituzione del comitato di studio per il commercio integrato e associato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto 21 giugno 1971, con il quale è stato costituito per un biennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato di studio per il commercio integrato e associato;

Considerata la necessità, allo scopo di contribuire alla realizzazione di una moderna rete distributiva, di approfondire ulteriormente l'esame dei problemi concernenti il settore del commercio integrato e associato, già iniziato dal comitato medesimo, elaborando concrete proposte in ordine alla loro soluzione;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche alla precedente struttura del comitato allo scopo di conferirgli una maggiore funzionalità;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni di categoria e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Comitato di studio per il commercio integrato e associato » con il compito di procedere allo studio dei problemi riguardanti lo sviluppo delle forme associative tra commercianti e degli enti economici collettivi del commercio.

Il comitato dura in carica due anni dalla sua ricostituzione.

Art. 2.

Il comitato è presieduto dal dott. Fernando Cantile, dirigente generale del commercio interno e dei consumi industriali, ed è composto come segue:

Tomei dott. Giuseppe, dirigente superiore, Vercillo dott. Luigi, ispettore superiore, Conti dott. Sergio, direttore U.P.I.C.A. e Mambelli dott. Attilio, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Mazzeo dott. Giovanni, primo dirigente e Barone dott. Ennio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ambrogetti dott. Mario, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Notaro dott. Pasquale, primo dirigente e Serangeli dott. Pietro, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

De Medio dott. Ernesto, direttore di sezione e Garcea dott. Bruno, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Florenzano dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Garozzo dott. Sante, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Savini dott. Paolo, in rappresentanza dell'Associazione italiana delle grandi imprese di distribuzione al dettaglio;

Capritti avv. Stelvio, in rappresentanza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche;

Cuturi dott. Gianranieri, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Rivara dott. Franco, in rappresentanza dell'Unione nazionale consumatori.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del comitato di cui ai precedenti articoli in qualità di esperti, senza diritto di voto, i signori:

Acampora avv. Pasquale;

Bauchiero dott. Renzo;

Cottoni dott. Dino;

D'Amico comm. Franco;

Di Biagio dott. Arnaldo;

Fabrizi prof. dott. Carlo.

Altre persone esperte nelle questioni da trattare possono essere invitate a partecipare, di volta in volta, ai lavori del comitato.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dottor Alfredo Spiezio, consigliere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6134)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 185;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Milano presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Minozzi dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Calzoletti geom. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Filetici dott. Maurizio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Di Trana dott. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cavazzan Ido, Lunghi Luciano, Giovanacci Renato, Torri dott. Giuseppe, Giuliani dott. Bruno, Roncato Pietro e Parigi Eduardo, rappresentanti dei lavoratori;

Melissari dott. Vittorio, Giuliani dott. Umberto, Ciaccia dott. Enrico e Scarazzato cav. Marino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gaddi geom. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5938)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Sostituzione di due membri del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto e 26 febbraio 1969, n. 179, che ne ha modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1974, concernente la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Considerata la necessità di sostituire il rappresentante dei commercianti nel predetto consiglio, sulla base delle designazioni dell'organizzazione di categoria interessata ed a seguito delle dimissioni rassegnate, con lettera 25 maggio 1974, dal cav. Nicola Dentamaro;

Vista la lettera n. 72716 in data 15 maggio 1974, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato il dott. Sebastiano Di Gaetano quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, in sostituzione del dott. Ettore Vecchione, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Sebastiano Di Gaetano ed il dott. Luigi Farace sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, rispettivamente in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero ed in sostituzione del dott. Ettore Vecchione, collocato a riposo, ed in rappresentanza dei commercianti, in sostituzione del cav. Nicola Dentamaro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(5872)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale della cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda trasporti municipali di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 dello statuto della cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda trasporti municipali di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1135, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1970, n. 1225;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1948, con il quale è stato costituito il collegio dei revisori della predetta cassa speciale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'ing. Angelo Patta, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al citato collegio, collocato a riposo;

Decreta:

Il rag. Americo Corsetti, ispettore capo, è nominato membro del collegio dei revisori della cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda trasporti municipali di Milano, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'ing. Angelo Patta, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5935)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1974.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 210, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 130, con il quale il dott. Mario Scarciglia, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi, è stato sostituito dal dott. Lorenzo Azzone;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 163, con il quale il dott. Lorenzo Azzone, presidente della commissione di cui sopra, è stato sostituito dall'avv. Luigi Perrone;

Considerata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, l'avv. Luigi Perrone, presidente della commissione predetta, con il dott. Giuseppe De Robertis, attuale direttore reggente dell'ufficio di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Robertis è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, in sostituzione dell'avv. Luigi Perrone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5934)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1974.

Approvazione di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni Vita Latina, compagnia di assicurazioni sulla vita umana, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Vita Latina - compagnia di assicurazioni sulla vita umana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e le condizioni di polizza pure qui di seguito descritte, presentati dalla società per azioni Vita Latina, compagnia di assicurazioni sulla vita umana, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1973);

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni stipulate senza visita medica;

condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee per il caso di morte connesse alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio.

Roma, addì 13 luglio 1974

p. *Il Ministro*: Di Vagno

(5995)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1974.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con la condizione della restituzione dei premi pagati, in caso di vita a scadenza.

Roma, addì 13 luglio 1974

p. *Il Ministro*: Di Vagno

(5994)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1974.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1973 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1973 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonché dalle imprese di riassicurazione è stabilito nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 13 luglio 1974

Il Ministro: De Mita

(5942)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1974.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune clausole di opzione alla scadenza del contratto, da applicarsi a contratti individuali e collettivi, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune clausole particolari di opzione da applicarsi a contratti individuali e collettivi;

Viste la relazione tecnica e le clausole particolari di opzione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le clausole particolari di opzione da applicarsi a contratti individuali e collettivi, qui di seguito descritte, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

tariffa 4 h, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente in progressione geometrica, in ragione del 4% dal 2° anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

clausola particolare di opzione, per convertire a scadenza, in rendita immediata adeguabile, le prestazioni garantite da tariffe vita non adeguabili;

clausola particolare d'opzione per convertire a scadenza, in rendita immediata adeguabile, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, le prestazioni garantite da tariffe vita non adeguabili;

clausola particolare di opzione per convertire a scadenza, in rendita immediata adeguabile su due teste, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, le prestazioni garantite da tariffe vita non adeguabili.

Roma, addì 13 luglio 1974

p. *Il Ministro*: Di Vagno

(5996)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica, alla società Agrippina assicurazioni S.p.a., con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1958, con il quale la società per azioni Agrippina assicurazioni, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già operante in Italia nelle assicurazioni e riassicurazioni nel ramo trasporti dal 1906, è stata autorizzata ad estendere le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, film, guasti alle macchine e rischi di montaggio e riassicurazione negli stessi rami;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della società per azioni Agrippina assicurazioni, con sede in Colonia, in ordine alla cessazione dell'attività assicurativa della propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, ed alla conseguente messa in liquidazione volontaria;

Considerato che ricorrono le circostanze per le quali occorre provvedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio;

Decreta:

E' revocata alla società per azioni Agrippina assicurazioni, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, su rinuncia della stessa, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica.

La revoca comporta, per la società il divieto di assunzione di nuovi contratti di assicurazione, salva la gestione degli affari tuttora pendenti.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: De Mita

(6169)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Mostra internazionale di coniglicoltura », in Erba.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale di coniglicoltura », che avrà luogo a Erba (Como) dal 6 al 9 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 luglio 1974

p. *Il Ministro*: Averardi

(5998)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Salone nautico internazionale » e « IV Salone internazionale delle attrezzature subacquee », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIV Salone nautico internazionale » e « IV Salone internazionale delle attrezzature subacquee » che avrà luogo a Genova dal 18 al 28 ottobre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 luglio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(5999)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « V Bibe - Mostra internazionale vini, liquori ed altre bevande », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « V Bibe - Mostra internazionale vini, liquori ed altre bevande » che avrà luogo a Genova dal 16 al 24 novembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 luglio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(6001)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1971, riguardante la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti dell'ente sopra richiamato, con il quale veniva fatta riserva di nominare il rappresentante del comune di Milano appena intervenuta la prescritta designazione;

Vista la lettera n. 702 del 28 marzo 1974, con la quale il comune di Milano ha effettuato la predetta designazione nella persona del sig. Salvatore Franconieri;

Sciogliendo la riserva contenuta nel citato decreto ministeriale 18 dicembre 1971;

Decreta:

Il sig. Salvatore Franconieri è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, in rappresentanza del comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6197)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 212, con il quale è stato sostituito l'art. 7 dello statuto sopra indicato;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1974, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dello ente stesso;

Vista la lettera n. 3574 del 4 giugno 1974, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona ha designato il dott. Giuseppe Mainoldi quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, in sostituzione del dott. Saverio Corsico, deceduto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mainoldi è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, in rappresentanza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona, in sostituzione del dott. Saverio Corsico, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6196)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi che si trovino nel territorio nazionale secondo le modalità e i tempi indicati nei successivi articoli.

Per la regione della Valle d'Aosta si applica la legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, concernente le norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta.

Art. 2.

Dal 15 settembre al 15 dicembre 1974 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini e i bufali.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1975 saranno sottoposti a trattamento immunizzante gli ovini ed i caprini che si spostano per la monticazione ed i bovini e i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunto l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini e i bufali che, nella loro carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante antiaftoso.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre 15 giorni e da non oltre 4 mesi. L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Il vaccino antiaftoso, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali, autorizzati alla produzione dei virus aftosi, è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali nelle regioni a statuto ordinario e per il tramite dei veterinari provinciali nelle regioni a statuto speciale che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale al veterinario provinciale su modello conforme all'allegato 1.

I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

La spesa per l'impiego obbligatorio del vaccino antiaftoso è a carico del Ministero della sanità in base alle tariffe professionali previste dal decreto ministeriale 15 novembre 1971, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

Art. 6.

Non potrà essere effettuato alcun trattamento immunizzante antiaftoso al di fuori di quelli obbligatori previsti dalla presente ordinanza, dal vigente regolamento di polizia veterinaria e dagli altri decreti e ordinanze in materia, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 7.

Previa autorizzazione del Ministero della sanità i veterinari provinciali o i competenti organi per le regioni a statuto ordinario possono:

a) esentare dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad esssere impiegati per il controllo dei prodotti immunizzanti e gli animali da esportare in Paesi esteri che non richiedano la vaccinazione stessa;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile 30 giugno 1975 per i bovini di allevamenti situati in zone montane.

Art. 8.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono punite a termine di legge.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

MODELLO 1

PROVINCIA DI . . . Istituto produttore vaccino usato . . .

Comune di . . Serie e numero . . . .

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA

Ordinanza ministeriale . . . .

Quindicina dal . . . . al . . . . .

NOME E COGNOME dei proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno N.	Vitelli sopra l'anno N	Manze N.	Vacche N.	Tori N.	Buoi N.	Bufali N.	Ovini e caprini N.	Animali sotto età vaccinale		
										Bovini N.	Bufali N.	Ovini e caprini N.

. . . . . li . . . .

Il veterinario vaccinatore
. . . . .

(6359)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 agosto 1974:

Pennacchio Emilio, notaio residente nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma.

de Rienzi Renato, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma.

Gaddi Maurizio, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma.

(6661)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casalmaggiore

Con decreto 5 giugno 1973, n. 2, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Po in comune di Casalmaggiore (Cremona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 54, mappale 1, della superficie di ha 1.01.40 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 novembre 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6323)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Busalla

Con decreto 6 giugno 1973, n. 38, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del torrente Migliarese in comune di Busalla (Genova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29, mappale 262 della superficie di mq 170 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 ottobre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6325)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in comune di Calatabiano

Con decreto 16 marzo 1973, n. 439, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto d'alveo del torrente S. Beatrice in comune di Calatabiano (Catania), segnato nel catasto del comune medesimo, della superficie di mq 1.042,90 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:500 dell'ufficio del genio civile di Catania vistato il 3 giugno 1967 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6326)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 13 aprile 1973, n. 564, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappale 122/*c* ½, della superficie di mq 55 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 febbraio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6327)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Imola

Con decreto 5 giugno 1793, n. 581, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto del vecchio argine del torrente Santerno in località « Ca Nova » del comune di Imola (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 97, mappale 21/*a* della superficie di ha 1.31.53 ed indicato nel verbale di delimitazione con allegato estratto di mappa e schizzo planimetrico in scala 1:2000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; verbale di delimitazione con allegato estratto di mappa e schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6324)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area denominata « ex poligono lavori sul campo di battaglia », in S. Nicolò di Lido.

Con decreto interministeriale 16 luglio 1974, n. 625, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'area denominata « ex poligono lavori sul campo di battaglia » sito in S. Nicolò di Lido (Venezia) distinto nel catasto di tale comune con le particelle catastali 77, 196, 197 del foglio 22, risultanti dal frazionamento della particella 77, della superficie complessiva di ha 2.04.80.

(6383)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.430.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.213.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3021/M)

Autorizzazione al comune di Angiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Angiari (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3022/M)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Arcole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.893.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3023/M)

Autorizzazione al comune di Miciglíano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Micigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.186.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3024/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.861.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3027/M)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.965.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984/M)

Autorizzazione al comune di Accumoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Accumoli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.339.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2992/M)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.200.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2986/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.424.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2987/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.110.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2988/M)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Fiamignano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.696.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2989/M)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.064.396, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2990/M)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Cutigliano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.384.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2991/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.086.700 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2985/M)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.195.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2993/M)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.540.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2994/M)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.569.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2995/M)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Castelforte (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.705.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2996/M)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.271.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2997/M)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Sabaudia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2998/M)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.547.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2999/M)

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Sperlonga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.108.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3000/M)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.076.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3001/M)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.829.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3002/M)

Autorizzazione al comune di Motta Baluffi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Motta Baluffi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.382.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3003/M)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Greve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.940.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3004/M)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.462.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3005/M)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Patrica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.880.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3006/M)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.820.807, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3007/M)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.541.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3029/M)

Autorizzazione al comune di Bonavigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Bonavigo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.910.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3009/M)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 458.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3012/M)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.478.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3013/M)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.878.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3014/M)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Rose (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.847.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3015/M)

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Boschi Sant'Anna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.083.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3016/M)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Roncà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.486.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3017/M)

Autorizzazione al comune di Salizzole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Salizzole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3018/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Ilarione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di San Giovanni Ilarione (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3019/M)

Autorizzazione al comune di Vestenanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Vestenanova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3020/M)

Autorizzazione al comune di Pontecagnano Faiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.263.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3026/M)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.574.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3025/M)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.815.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3028/M)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3011/M)

Autorizzazione alla provincia di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, la provincia di Pavia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.010.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980/M)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2982/M)

Autorizzazione al comune di Cesano Boscone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, il comune di Cesano Boscone (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983/M)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1974, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.378.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3010/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gropparello (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.283.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4982 della *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 24 luglio 1974.

(3008/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 2 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	647 —	647 —	647 —	647 —	643,50	647 —	647,15	647 —	647 —	647 —
Dollaro canadese .	661,10	661,10	660 —	661,10	657 —	661,05	660,90	661,10	661,10	661,10
Franco svizzero .	218,5050	218,5050	218,50	218,5050	217,50	218,48	218,25	218,5050	218,50	218,50
Corona danese .	108,85	108,85	109,20	108,85	108,35	108,80	109,05	108,85	108,85	108,85
Corona norvegese .	119,90	119,90	120,10	119,90	119,25	119,85	120,05	119,90	119,90	119,90
Corona svedese .	148 —	148 —	148 —	148 —	147,50	148 —	148,10	148 —	148 —	148 —
Fiorino olandese	246,34	246,34	246,53	246,34	245,50	246,35	246,40	246,34	246,34	246,34
Franco belga .	16,9950	16,9950	17,03	16,9950	16,97	16,98	16,97	16,9950	16,99	16,99
Franco francese .	138 —	138 —	138,30	138 —	137,50	138 —	137,90	138 —	138 —	138 —
Lira sterlina	1541,60	1541,60	1543 —	1541,60	1536 —	1541,50	1542,75	1541,60	1541,60	1541,60
Marco germanico .	251,02	251,02	251,10	251,02	250,25	251,05	251,12	251,02	251,02	251,02
Scellino austriaco .	35,40	35,40	35,43	35,40	35,20	35,38	35,43	35,40	35,40	35,40
Escudo portoghese .	25,82	25,82	25,82	25,82	25,70	25,80	25,90	25,82	25,82	25,82
Peseta spagnola .	11,3550	11,3550	11,36	11,3550	11,36	11,36	11,3750	11,3550	11,35	11,35
Yen giapponese .	2,1640	2,1640	2,1850	2,1640	2,1615	2,17	2,17	2,1640	2,16	2,16

Media dei titoli del 2 agosto 1974

Rendita 5 % 1935	88,875
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,90
» 5 % (Ricostruzione)	84,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,550
» 5 % (Città di Trieste)	84,150
» 5 % (Beni esteri)	83,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,225
» 5,50 % » » 1968-83	84,125
» 5,50 % » » 1969-84	87,750
» 6 % » » 1970-85	89,750
» 6 % » » 1971-86	89,650
» 6 % » » 1972-87	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,450
» » » 5,50 % 1979	99,450
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	88,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	87,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1974

Dollaro USA .	647,075
Dollaro canadese .	661 —
Franco svizzero	218,377
Corona danese .	108,95
Corona norvegese .	119,975
Corona svedese .	148,05
Fiorino olandese .	246,37
Franco belga .	16,982
Franco francese .	137,95
Lira sterlina . . .	1542,175
Marco germanico .	251,07
Scellino austriaco .	35,415
Escudo portoghese	25,86
Peseta spagnola .	11,365
Yen giapponese .	2,167

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna 26 luglio 1974, n. 8989, è stata approvata, ai sensi dell'art 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale vigente in comune di Ravenna, relativa ad insediamento scolastico in località via Chiavica Romea.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(6415)

Variante al piano di fabbricazione del comune di Codigoro

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna 26 luglio 1974, n. 9550, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano di fabbricazione vigente in comune di Codigoro, relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola media superiore di 2° grado).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 luglio 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(6413)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Lugo

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna 26 luglio 1974, n. 7378, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Lugo (Ravenna) relativa ad insediamento di una scuola elementare nel capoluogo del comune stesso, via Melandri.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art 10, secondo comma della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(6414)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Chiesa in Valmalenco

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 18 dicembre 1973, n. 6195, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Chiesa Valmalenco (Sondrio), adottato con deliberazione consiliare 21 marzo 1970, n. 35, ed integrato dalla deliberazione consiliare 11 luglio 1973, n. 73.

(6206)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Malnate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 4 giugno 1974, n. 8528, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Malnate (Varese), adottato con deliberazione consiliare 9 luglio 1973, n. 110.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare 25 gennaio 1974, n. 13, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(6207)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Saronno

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 28 maggio 1974, n. 8473, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese), adottata con deliberazione consiliare 13 aprile 1973, n. 886, relativa alla zona « Prealpi ».

(6208)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 28 maggio 1974, n. 8472, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese), adottata con deliberazione consiliare 17 settembre 1971, n. 308, relativa alla zona compresa fra le vie Cristoforo Colombo e Don Volpi.

(6209)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 28 maggio 1974, n. 8475, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese) adottata con deliberazione consiliare 28 maggio 1974, n. 8475, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata Lazzaroni, Mons. Castelli e Mantegazza.

(6210)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 14 maggio 1974, n. 8220, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese), adottata con deliberazione consiliare 8 febbraio 1973, n. 805, relativa alla zona in fregio a prolungamento della via Baracca

(6211)

REGIONE ABRUZZO

Variante al programma di fabbricazione del comune di Castiglione a Casauria

Con deliberazione 16 maggio 1974, n. 2143, resa esecutiva dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha espresso parere favorevole alla variante al programma di fabbricazione del comune di Castiglione a Casauria, con la prescrizione del mantenimento della fascia di rispetto stradale di mt 20,00 lungo tutta la parte a monte della strada provinciale stazione Tocco Castiglione a Casauria, a norma del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404.

(6390)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Archi

Con deliberazione 16 maggio 1974, n. 2139, approvata dalla commissione di controllo, la giunta regionale ha approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Archi.

(6391)

REGIONE LAZIO

Decadenza dalla concessione dell'acqua minerale « Valeria e Consilia »

Con delibera della giunta regionale 12 marzo 1974, n. 481, il dott. Ugo Grimaldi, residente in Napoli, via Tasso, 430, è dichiarato decaduto dalla concessione di acqua minerale denominata « Valeria e Consilia », sita in territorio del comune di Marano Equo (Roma) ed accordata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 3 luglio 1967.

L'area della concessione è dichiarata, pertanto, libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

(6392)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di urologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 aprile 1972, 1° luglio 1972, 30 maggio 1973 e 23 marzo 1974 che predispongono l'elenco dei primari di urologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la documentata istanza del prof. Banchieri Francesco Renzo che chiede l'inclusione nel predetto elenco avendo conseguito l'idoneità a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civile «Umberto I» di Ancona, classificato all'epoca del concorso 1ª categoria;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di urologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 24 aprile 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon
306. Banchieri Francesco Renzo .	Tortona - 29 aprile 1916					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso enti ospedalieri di pari od inferiore categoria a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6255)

Rettifica ed integrazione dell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 25 marzo 1972, 1° luglio 1972 e 12 marzo 1973 che predispongono l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* del 5 maggio 1972, 4 agosto 1972 e 30 luglio 1973;

Accertato che il nominativo incluso al n. 33 del citato elenco non è Arenghi Amedeo bensì Arengi Amedeo e che il nominativo incluso al n. 117 non è Brengola Michele Giuseppe bensì Brengola Giuseppe Michele;

Viste le documentate istanze con le quali i dottori Di Paola Massimo e Rasconà Francesco, inclusi rispettivamente al n. 278 e n. 654 del suindicato elenco, chiedono l'aggiornamento della loro posizione in quanto idonei anche per l'ospedale provinciale;

Viste le documentate istanze pervenute dopo la pubblicazione dei citati decreti ministeriali dei dottori Grimaldi Michele e Sora Pietro *che chiedono l'inclusione nell'elenco* dei primari di ostetricia e ginecologia;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori materiali di trascrizione e all'aggiornamento del più volte citato elenco;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 25 marzo 1972 e successive integrazioni viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969. n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
33. Arengi Amedeo .	Enna - 3 maggio 1927	si					si	si
117. Brengola Giuseppe Michele .	Sannicandro Garganico - 16 luglio 1922	si						
278. Di Paola Massimo .	Roma - 18 marzo 1926	si					si	si
654. Rasconà Francesco .	Nizza di Sicilia - 6 novembre 1926						si	si

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati, agli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 25 marzo 1972 e successive integrazioni vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969. n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
889. Grimaldi Michele	Pietragalla - 31 agosto 1922						si	
890. Sora Pietro	Tromello - 15 agosto 1922				si		si	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6256)

Elenco degli aiuti di reumatologia, idonei ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1973 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 1971 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971;

Viste le documentate istanze dei dottori Barbaso Lorenzo, Cervini Claudio, Cirla Elisa, Colombo Bruno, Gospodinoff Aldomir, Grimaldi Mario, Ravetta Mario, Rossi Ferdinando, che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov	Zon.
1. Baccarini Vincenzo Attilio	Roma - 19 dicembre 1920	si						
2. Barbaso Lorenzo	Torino - 18 marzo 1921					si		
3. Carrozzo Mario	Bari - 22 gennaio 1938	si						
4. Caruso Innocenzo	Gasperina - 6 agosto 1931	si						
5. Cerrato Orlando	Torino - 29 giugno 1935	si						
6. Cervini Claudio	Roma - 14 agosto 1925					si		
7. Cirla Elisa	Milano - 3 novembre 1928					si		
8. Coari Giulio	Roma - 15 novembre 1938	si						
9. Colombo Bruno	Milano - 7 luglio 1926					si		
10. Fantini Flavio	Cernobbio - 17 agosto 1938	si						
11. Ferraris Mario	Pezzana - 19 aprile 1935	si						
12. Frosecchi Mario	Firenze - 28 aprile 1933	si						
13. Gallo Mario	Napoli - 9 agosto 1931	si						
14. Gospodinoff Aldomir	Dobrich (Bulgaria) - 2 febbraio 1925					si		
15. Grimaldi Mario	Fano - 15 aprile 1932					si		
16. Marroni Pietro	Roma - 12 novembre 1935	si						
17. Mattara Lucio	Venezia - 12 ottobre 1938	si						
18. Numo Raffaele	Bari - 28 settembre 1939	si						
19. Ravetta Mario	Torino - 17 luglio 1928					si		
20. Rossi Ferdinando	Pieve di Teco - 2 agosto 1923					si		
21. Serni Umberto	Empoli - 18 agosto 1940	si						
22. Spotorno Nicolò	Sassello - 18 settembre 1938	si						
23. Taccari Egisto	Verona - 3 gennaio 1941	si						
24. Tosi Sergio	Milano - 5 febbraio 1937	si						
25. Troysi Giuseppe	Roma - 15 marzo 1926	si						
26. Tuzi Telemaco	Montecelio - 17 luglio 1924	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di reumatologia banditi da enti ospedalieri regionali, provinciali e zonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6257)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso ad un posto di operaio specializzato in prova e a due posti di operai comuni in prova presso l'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 5 gennaio 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto che nell'organico dell'Istituto agronomico l'aliquota riservata ai sensi della legge n. 482 precitata è regolarmente coperta;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1972, n. 72001, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972;

Vista la tabella *C*) « Personale operaio dello Stato » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto che al 30 giugno 1973 saranno vacanti tre posti nell'organico degli operai di questo Istituto;

Visto il verbale 29 maggio 1973, n. 85, col quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze ha deliberato di indire un concorso per esami per la copertura dei posti vacanti nell'organico degli operai di questo Istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per:

un posto di operaio specializzato — giardiniere — in prova (1ª categoria, parametro 163)

due posti di operai comuni — giardiniere — in prova (3ª categoria, parametro 115)

presso l'Istituto agronomico per l'oltremare nel ruolo degli operai permanenti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto gli anni 18 e non superato l'età di anni 35 salvo quanto stabilito al successivo art. 3.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, sempre che siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ed alla visita medica siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) avere soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dai concorsi con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2 del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1961, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonché per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944. I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra di loro, purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 24 marzo 1935, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica cessati da servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate all'Istituto agronomico per l'oltremare, via Cocchi n. 4, Firenze, devono pervenire all'istituto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, lo aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto, l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo previsto dal precedente art. 5 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il mestiere e la categoria per cui intende concorrere;

10) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 11, che diano luogo a preferenza o precedenza.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) se coniugato o non coniugato, nel primo caso il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita del coniuge, nonché l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Vengono accettate le domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, purché risultino in maniera inequivocabile spedite entro il termine medesimo e giungano comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito; non si tiene conto delle domande incomplete o irregolari.

Art. 5.

A norma dell'art 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica ed attitudine al mestiere degli aspiranti.

La commissione stessa sarà composta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze quale presidente, dal medico provinciale di Firenze o suo incaricato e da un altro medico designato dalla direzione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze quale membro.

Un funzionario dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento sopra citato non sono consentite visite di appello.

Art 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata, con successivo decreto, la commissione giudicatrice, la quale sarà composta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare, quale presidente, dal capo del laboratorio di agronomia e coltivazioni dell'istituto suddetto e dal funzionario responsabile delle serre e del giardino e dei campi sperimentali dell'istituto.

Eserciterà le funzioni di segretario, il segretario dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato per coloro che concorrono al posto di operaio specializzato, con l'esecuzione di una prova d'arte che consisterà in un saggio di lavoro col quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità del mestiere.

La prova pratica da determinarsi a giudizio della commissione, sarà comunicata agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

La prova d'arte del concorso si svolgerà in Firenze. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui sarà tenuta la prova d'arte.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta di identità.

Art. 9.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza della commissione di cui al precedente art. 6 la quale esprimerà con apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e al rendimento.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art 10.

La formazione della graduatoria dei candidati che concorrono ai due posti di operaio comune, sarà formata. da parte della commissione, mediante valutazione dei titoli e dei requisiti dei concorrenti.

Art. 11.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, e allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica del concorso un punteggio inferiore a 14/20.

Art 12.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

Il concorrente collocato al 1° posto nella graduatoria per « operaio specializzato » e quelli collocati al 1° ed al 2° posto nella graduatoria per « operaio comune » saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Art. 13.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, in carta bollata, i sotto elencati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autenticata del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato del casellario giudiziale (non è ammesso certificato penale);

6) documento militare;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

Il candidato indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibisca un certificato del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purché sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigente.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Gli operai nominati in prova decadono dalla nomina se non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1974
Registro n. 387 *Esteri, foglio n.* 54

Schema della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Alla direzione dell'Istituto agronomico per l'oltremare - Via Cocchi n. 4 - FIRENZE

Il sottoscritto
nato a . . . . (prov. di . . . .) il
(indicare, giorno, mese ed anno), domiciliato in
via n. . . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso di un posto di operaio specializzato (o di due posti di operaio comune) in prova presso codesto istituto.

Fa presente (per chi ha superato il 35° anno di età) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . di essere cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti indicheranno i motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione), di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali o i procedimenti pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara
(o di aver prestato servizio di leva; o di essere ancora in servizio; o di esserne esentato; o se gode di congedo di rinvio; oppure riformato; o altro motivo).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data

Firma (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo ufficio presso il quale presta servizio.

(6480)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso, per titoli, a quattro posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero delle partecipazioni statali, con il quale, tra l'altro, è stato istituito un ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto alla conduzione degli automezzi, mentre il preesistente personale operaio addetto alla conduzione degli automezzi è stato inquadrato in un ruolo operaio ad esaurimento;

Considerato che nel ruolo della carriera ausiliaria debbono essere lasciati scoperti tanti posti quanti sono quelli occupati nella pianta ad esaurimento degli operai;

Considerato che nella prima attuazione del suddetto decreto, contro i diciotto posti effettivi del ruolo della carriera ausiliaria sono risultati presenti, nel ruolo ad esaurimento del personale operaio, soltanto quattordici unità, con una conseguente disponibilità, nel ruolo della carriera ausiliaria, di quattro posti;

Considerato che non vi sono da riservare posti ai fini dei passaggi previsti dall'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971, in quanto non vi sono impiegati aventi titolo;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971, i quattro posti disponibili di cui sopra debbono essere conferiti mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di autista (parametro 133) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, addetto alla conduzione degli automezzi, del Ministero delle partecipazioni statali, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i candidati, oltre ad appartenere al personale di ruolo di corrispondente carriera, di altra amministrazione dello Stato, debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di licenza elementare;

b) essere di sana e robusta costituzione fisica, immuni da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

c) essere di buona condotta;

d) aver riportato un giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo » nei rapporti informativi dell'ultimo triennio o relativi al minor periodo di servizio prestato alle dipendenze della amministrazione di appartenenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere trasmesse entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero *delle partecipazioni statali, Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa.*

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero; si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) il proprio nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

e) di aver riportato il giudizio complessivo di « ottimo » nei rapporti informativi dell'ultimo triennio o relativi al minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

f) gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari eventualmente in corso;

g) la propria residenza ed il proprio domicilio, al quale potranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

h) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati, o da allegare non appena disponibili e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 4.

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (licenza elementare), secondo il voto riportato;

b) titolo di studio superiore alla licenza elementare;

c) anzianità di servizio e qualifiche annuali, limitatamente agli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stato bandito il concorso;

d) idoneità in concorsi indetti da amministrazioni statali;

e) patente di guida della categoria *E*.

Art. 5.

Ai fini della valutazione dei titoli, dovranno essere allegati alle domande di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) copia in bollo dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, o copia autentica dello stesso su carta bollata. Qualora nel diploma non sia indicata la votazione conseguita, occorrerà allegare anche un certificato, in bollo, attestante detta votazione;

3) documenti ufficiali in originale o in copia autentica, in bollo, comprovanti il possesso degli altri titoli che possano formare oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 4.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi di legge, nella sua prima riunione stabilirà i criteri di valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4, con la determinazione dei relativi coefficienti.

Quindi, espletati l'esame e la valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti, formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e per l'organizzazione amministrativa, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito avviso dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per conseguire la nomina al nuovo impiego.

A tale scopo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, il certificato medico rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Dovrà altresì essere precisato che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni attribuite al personale della carriera ausiliaria della pubblica amministrazione, addetto alla conduzione degli automezzi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo.

All'accertamento dei requisiti della buona condotta sarà provveduto d'ufficio.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, secondo l'ordine della graduatoria, la nomina ad autista (parametro 133) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, addetto alla conduzione degli automezzi, del Ministero delle partecipazioni statali, con l'attribuzione degli aumenti periodici eventualmente necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1974
Registro n. 7 *Partecipazioni statali, foglio n.* 337

(6552)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, ***redattore***

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742070)